



ADICONSUM

Associazione Difesa Consumatori APS

dal 1987



TRANSIZIONE ENERGETICA: PRODUTTORI E CONSUMATORI

11 aprile 2024 - ore 15.00 - 19.00

***Liberalizzazione del mercato energetico:
silenzio assenso e recesso anticipato.
Vademecum operativo per il recesso dei costi***

***intervento di PIERPAOLA PIETRANTOZZI
Segretario nazionale Adiconsum***

FINE TUTELE DI PREZZO – PRINCIPALI TAPPE



FINE TUTELA: COSA CAMBIA

Il processo c.d. fine tutela comporta il venir meno delle tradizionali forniture in regime di tutela per i **clienti diversi dai clienti vulnerabili**:

- gas naturale: dall'1 gennaio 2024
- energia elettrica: dall'1 luglio 2024
- è comunque garantita la continuità della fornitura

Per i **clienti vulnerabili** invece, i prezzi e le condizioni di fornitura definiti dall'Autorità continuano a essere disponibili in alternativa al mercato libero

- gas naturale: servizio di tutela della vulnerabilità
- energia elettrica: servizio di maggior tutela

CLIENTI VULNERABILI: CHI SONO

Clienti domestici con almeno uno dei seguenti requisiti:

- *condizioni economicamente svantaggiate (bonus)*
 - *età superiore a 75 anni*
 - *disabilità ai sensi dell'articolo 3, legge 104/92*
 - *utenza in struttura abitativa di emergenza*
 - *uso di apparecchiature elettromedicali salvavita*
 - *utenza in un'isola minore non interconnessa*
- } **solo per
elettricità**

IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI VULNERABILI

L'identificazione è registrata nel Sistema Informativo Integrato (SII) in base a informazioni rese disponibili tramite i venditori, e/o già presenti nel sistema

- ***età:*** già presente nel SII per i clienti in essere o fornita dal cliente in sede di contrattualizzazione (tramite il codice fiscale)
- ***disagio economico / disagio fisico:*** percettori bonus
- ***abitazione di emergenza:*** informazione fornita dai venditori
- ***isole non interconnesse:*** in parte presente nel SII, per il resto fornita dai venditori
- ***disabilità legge 104:*** dichiarazione del cliente

I clienti possono comunque attestare il possesso dei requisiti, anche con i moduli predisposti dall'Autorità

INFORMAZIONE: COMUNICAZIONI INDIVIDUALI

- **Clients del mercato libero:** informati con avvisi in bolletta sui diritti dei clienti vulnerabili e sulle opzioni disponibili
- **Clients serviti in tutela/maggior tutela**
 - *se identificati come vulnerabili in base ai dati già disponibili (età, disagio economico...) ricevono una comunicazione specifica e non devono produrre documenti per proseguire la fornitura in regime di tutela*
 - *negli altri casi, ricevono una comunicazione che informa sui diritti dei clienti vulnerabili, sulle opzioni disponibili e su come autocertificare l'eventuale condizione di vulnerabilità*

CONTINUITÀ DELLA FORNITURA

Per i **clienti non vulnerabili** che al momento della transizione non sono ancora serviti nel mercato libero (clienti inerti), la continuità della fornitura è garantita:

- **gas naturale:** *dal medesimo fornitore, alle condizioni di mercato libero Placet dedicata (1 gennaio 2024, oggi non più attivabile)*
- **energia elettrica:** *con passaggio al fornitore del servizio a tutele gradualì (STG) competente per territorio, selezionato mediante gara, alle condizioni definite dall'Autorità (1 luglio 2024)*

ESITI SELEZIONE ESERCENTI STG - 1

Selezione 10 gennaio 2024: 19 partecipanti (di cui 3 RTI) Imprese aggiudicatrici:

- Enel Energia 7 aree (6 Nord e città di Roma)
- Hera Comm 7 aree (4 Nord, 2 Centro, 1 Sud)
- Edison Energia 4 aree (Sud)
- Illumia 3 aree (1 Nord, 1 Centro, 1 Sud)
- A2A Energia 2 aree (Sud)
- IrenMercatoSEV 2 aree (Sud) - Salerno Energia Vendita SpA
- E.ON 1 area (Nord)

ESITI SELEZIONE ESERCENTI STG - 2

Mercato dei clienti domestici post-gara

impresa	POD domestici	Quota mercato	Ranking
ENEL Energia (1)	14.507.239	48,02%	→
Eni Plenitude Società Benefit	2.632.246	8,71%	→
Hera Comm	2.210.545	7,32%	↑
Edison Energia	1.400.686	4,64%	↑
A2A Energia	1.186.477	3,93%	↓
Iren Mercato SpA	841.057	2,78%	↓
Illumia	672.686	2,23%	↑
Acea Energia Spa	595.249	1,97%	↓
E.ON Energia	475.080	1,57%	↑
Salerno Energia Vendite	404.965	1,34%	↑

Fonte: Memoria 4 marzo 2024, 62/2024/l/eel (arera.it / atti e documenti / memorie)

CONTINUITÀ DELLA FORNITURA - STG

Servizio a tutele graduali per clienti domestici non vulnerabili

- *svolto a partire dall'1 luglio 2024 dalle imprese di vendita aggiudicatarie delle gare per 26 aree territoriali*
- *prezzo in bolletta uguale per tutti i clienti, stabilito dall'Autorità (perequazione)*
- *comunicazione individuale di attivazione del servizio inviata dall'esercente STG ai clienti acquisiti, con il codice offerta utilizzabile nel Portale offerte*
- *trasferimento all'esercente STG dell'autorizzazione all'addebito automatico, salvo diversa volontà del cliente*



CONDIZIONI DI FORNITURA - ENERGIA ELETTRICA

Clienti non vulnerabili inerti: dall'1 luglio 2024 passeranno al fornitore STG locale, a condizioni uguali per tutti i clienti

- condizioni economiche:
 - *parte fissa (€/anno): stabilita dall'Autorità in base agli esiti delle aste e al numero effettivo di clienti trasferiti*
 - *parte consumo (€/kWh): prezzo variabile mensile per fasce (PUN medio mensile a consuntivo)*
- condizioni contrattuali:
 - *come offerte Placet per frequenza di fatturazione, garanzie, modalità di pagamento*
 - *durata massima: fino al 31 marzo 2027*
 - *non è possibile il recesso del venditore*




ENERGIA ELETTRICA: COSA CAMBIERÀ

vulnerabili
non vulnerabili

Fino al 30 giugno 2024

➤ Mercato libero

- Accessibile a tutti i clienti



➤ Servizio di maggior tutela

- Clienti domestici

Dall'1 luglio 2024

➤ Mercato libero

- Accessibile a tutti i clienti

➤ Servizio a tutele graduali

- *Clienti domestici non vulnerabili*

➤ Servizio di maggior tutela

- *Clienti domestici vulnerabili*





CONDIZIONI DI FORNITURA - GAS NATURALE

Clienti non vulnerabili inerti: a partire dall'1 gennaio 2024 il medesimo venditore applica le condizioni *Placet dedicata*

- condizioni economiche:
 - *parte fissa (€/anno) stabilita dal venditore*
 - *parte consumo (€/Sm³): prezzo variabile mensile, stabilito dall'Autorità come per servizio di tutela della vulnerabilità*
- condizioni contrattuali:
 - *come per offerte Placet, ma invio bolletta con le modalità scelte in precedenza dal cliente per il servizio di tutela*
 - *durata massima 12 mesi, rinnovabile come Placet ordinaria*
 - *possibile recesso del venditore*




GAS NATURALE: COSA È CAMBIATO

vulnerabili
non vulnerabili

Fino al 2023

➤ Mercato libero



- Accessibile a tutti i clienti

➤ Servizio di tutela

- Clienti domestici
- Condomini con uso domestico

Dall'1 gennaio 2024

➤ Mercato libero

- Accessibile a tutti i clienti
- *Placet dedicata*

➤ Tutela della vulnerabilità

- *Clienti domestici vulnerabili*



- fornitura di ultima istanza
- fornitura di default

- fornitura di ultima istanza
- fornitura di default

AZZERAMENTO COSTI VOLTURA SERVIZI IN TUTELA

Voltura: sostituzione del titolare (cliente) di un contratto di fornitura attivo

Per promuovere l'allineamento delle anagrafiche dei clienti serviti in tutela della vulnerabilità/maggior tutela

- *per tutto l'anno 2024 è azzerato il contributo di 23 euro dovuto al venditore in caso di voltura a copertura degli oneri amministrativi*
- *per il servizio elettrico, a partire dal 2024 è azzerato il contributo dovuto al distributore in caso di modifiche contrattuali a copertura degli oneri amministrativi (per il servizio gas questo contributo non è regolato dall'Autorità)*


ACCESSIBILITÀ DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

- I clienti domestici del servizio elettrico hanno diritto a essere forniti nel servizio di maggior tutela
 - *clienti non vulnerabili: fino al 30 giugno 2024*
 - *clienti vulnerabili: anche dopo tale data*
- Raccomandazione dell'Autorità agli esercenti la maggior tutela perché sia facilitato l'esercizio di questo diritto
 - *rendere disponibili ai clienti informazioni aggiornate*
 - *dare evidenza alle modalità da seguire per il rientro in maggior tutela e alla relativa modulistica*
 - *facilitare la trasmissione dei documenti richiesti per il rientro e minimizzare i tempi di presa in carico e gestione delle pratiche*



ELETTRICITÀ

ANDAMENTO DEL PREZZO MEDIO TOTALE DEI CLIENTI DOMESTICI AL NETTO DELLE IMPOSTE (in €/MWh)




Fonte: Arera




GAS

ANDAMENTO DEL PREZZO MEDIO TOTALE DEI CLIENTI DOMESTICI AL NETTO DELLE IMPOSTE (in c€/m³)



POVERTÀ ENERGETICA

FAMIGLIE IN POVERTÀ ENERGETICA IN ITALIA, PERCENTUALE DI FAMIGLIE IN PE SUL TOTALE DELLE FAMIGLIE



POVERTÀ ENERGETICA

FAMIGLIE IN POVERTÀ ENERGETICA PER REGIONE, PERCENTUALE DI FAMIGLIE IN PE SUL TOTALE DELLE FAMIGLIE



Percentuale di famiglie in povertà energetica



VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELIBERE DELLE AUTORITÀ A CONFRONTO

ARERA DEL. 366/2018/r/COM

Articolo 13

Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, per le evoluzioni automatiche e per i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni

13.1 Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del venditore.

VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELIBERE DELLE AUTORITÀ A CONFRONTO

AGCOM DEL. 89/2023/cons

“...Gli operatori modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell’utente...”

“La proposta di modifica, da parte dell’operatore, delle condizioni contrattuali al fine di prevedere un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo, in caso di contratti che non prevedono già tale meccanismo, può essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente finale. In caso di non accettazione della modifica contrattuale da parte dell’utente restano in vigore le condizioni contrattuali già previste.”

“Gli operatori che intendono modificare le condizioni economiche o contrattuali sono tenuti a comunicare su supporto durevole agli utenti finali interessati” ...

ONERI DI RECESSO ANTICIPATO DEI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA

DELIBERA ARERA 250/2023/r/COM

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI DI RECESSO ANTICIPATO DAI CONTRATTI DI ENERGIA ELETTRICA E DI RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NEI CONTRATTI DI ENERGIA ELETTRICA

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 210/211 relativamente alle forniture di energia elettrica per i clienti domestici e le piccole imprese si stabilisce:

- la facoltà per il venditore di prevedere eventuali oneri di recesso esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso;
- la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso anche ai contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile, in entrambi i casi, tali oneri potranno comunque essere applicati solo limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso;

ONERI DI RECESSO ANTICIPATO DEI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA

- l'obbligo in capo ai venditori, in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura nonché nel contratto medesimo, di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato; l'onere di recesso deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale e il venditore è tenuto a specificare che la somma di denaro indicata in contratto costituisce un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell'effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.

La deliberazione stabilisce, inoltre, che, per qualunque tipologia di contratto, **l'eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell'eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all'applicazione della variazione medesima** e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.

Si precisa infine che la facoltà di apporre oneri di recesso anticipato non trova in ogni caso applicazione nel caso delle offerte PLACET, disciplinate direttamente dall'Autorità con la deliberazione 555/2017/R/COM.